AZIENDA SPECIALE
Evaristo Almici

PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E
PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
2020-2022

Adottato in data 29.01.2020

Il Presidente Pierpaolo Frassine

Sommario

1 Premessa 4
1.1 Articolazione del Piano/Programma 4
1.2 Adozione, comunicazione e aggiornamento del Piano/Programma 4
2 La normativa di riferimento 5
2.1 Il quadro normativo dell'Unione Europea 5
2.2 Il quadro normativo nazionale 7
2.3 Coordinamento con il Modello ex D.Lgs. 231/2001 9
3 Il Sistema dei ruoli previsto dal Piano/Programma 9
3.1 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 9
3.1.1 Identificazione e durata 9
3.1.2 Funzioni e responsabilità 10
3.1.3 Relazioni tra RPCT ed altri ruoli di compliance gestionale: Organismo di Vigilanza (D.Lgs. 231/2001) e Responsabile della Protezione dei Dati (Reg. UE 679/2016) 12
3.2 Il Consiglio di Amministrazione 12
3.3 I dipendenti e collaboratori 13
4 Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) – Parte Generale 13
4.1 Premessa 13
4.2 Scopo del PTPC 14
4.3 Fattispecie di reato rilevanti 14
4.4 Adempimenti previsti 16
4.5 Analisi del contesto esterno 16
4.5.1 Contesto demografico 17
4.5.2 Sistema socio-sanitario che si trasforma 17
4.5.3 Anziani 18
4.5.4 Stakeholder 18
4.6 Analisi del contesto interno 19
4.7 Cronologia degli adempimenti fondamentali 19
4.8 Ambito di applicazionei 19
4.8.1 Destinatari 19
4.8.2 Obbligatorietà 20

4.9 Misure generali per la prevenzione della corruzione 20
4.9.1 Contenuti minimi delle misure 20
4.9.2 Ulteriori misure di carattere generale 25
4.9.3 Sistema disciplinare 28
5 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) – Parte Speciale 28
5.1 Mappatura dei rischi 28
6 Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 29
6.1 Applicabilità degli obblighi in materia di trasparenza 29
6.2 Correlazioni con la normativa in materia di tutela dei dati personali 29
6.3 Adempimenti previsti dalla normativa in materia di concorrenza 31
6.4 Scopo del Programma 32
6.5 Articolazione del Programma 32
6.6 Modalità di attuazione del Programma 32
6.7 Processo di trasmissione e di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" 33
6.8 Strumenti di verifica 33
6.9 Attività per la promozione e diffusione dei contenuti del Programma 33
6.10 Ascolto dei portatori di interesse (stakeholder) 34
7 Il cronoprogramma delle attività 34

1 Premessa

1.1 Articolazione del Piano/Programma

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (in seguito anche PTPC o Piano) dell'Azienda Speciale Evaristo Almici (in seguito, anche "Ente" o "Azienda") si compone, oltre che delle premesse, delle seguenti Parti, anche nell'ottica della necessità di procedere alla revisione annuale:

- Normativa di riferimento;
- Ruoli coinvolti nella prevenzione della corruzione e nella trasparenza;
- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione - parte generale;
- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione - parte speciale;
- Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
- Programmazione delle attività.

Il Piano si completa, altresì, con:

- Codice etico;
- Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, comprensivo del Sistema Sanzionatorio,

che vanno considerati sua parte integrante.

1.2 Adozione, comunicazione e aggiornamento del Piano/Programma

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (di cui infra, al punto 3.1), approva ed adotta il PTPC entro il 31 gennaio di ogni anno: infatti, l'art. 1, co. 2-bis della l. 190/2012, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, prevede che il Piano Nazionale Anticorruzione ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.
Il Piano/Programma, che entra in vigore successivamente all'approvazione, viene inoltre aggiornato ogni qualvolta emergano rilevanti mutamenti normativi, ovvero dell'organizzazione o dell'attività dell'Ente.
L'Ente rende disponibile il presente Piano/Programma ed i suoi aggiornamenti, e dà comunicazione interna dell'adozione mediante affissione di specifica comunicazione nella bacheca informativa. È inoltre cura dell'Azienda informare i terzi che interagiscono con essa dell'avvenuta adozione del Piano/Programma e in sintesi delle parti per essi rilevanti.
Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale dell'Azienda.
Una copia del Piano/Programma aggiornato sarà inoltre messa a disposizione dei dipendenti e dei collaboratori presso la sede dell'Azienda.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano/Programma si applicano le disposizioni vigenti in materia ed in particolare la Legge 190/2012, il D.Lgs. 39/2013, la Determinazione A.N.AC. 8/2015 oltre alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 attinenti alla materia qui richiamata.

2 La normativa di riferimento

2.1 Il quadro normativo dell'Unione Europea

L'Unione europea si è attivata da anni sulla tematica della lotta alla corruzione, promulgando la seguente documentazione fondamentale:

- Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari comunitari o nazionali, firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997. La convenzione sancisce l'impegno degli Stati membri di adottare le misure necessarie per assicurare che la corruzione attiva e passiva costituisca illecito penale a livello nazionale. Si tratta degli atti di corruzione commessi sia da funzionari comunitari o nazionali sia, a determinate condizioni, da ministri, parlamentari nazionali, membri degli organi giudiziari supremi e della Corte dei conti, membri della Commissione, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee, nell'esercizio delle loro funzioni;
- Risoluzione 24 del 6 novembre 1997 del Consiglio d'Europa/Comitato dei Ministri, che ha stabilito venti principi guida per la lotta alla corruzione, la maggior parte dei quali di natura sistemica e non meramente sanzionatoria:
  - Assumere misure efficaci per la prevenzione della corruzione e, a questo scopo, aumentare la consapevolezza pubblica e promuovere comportamenti etici;
  - Garantire un regime penale coordinato della corruzione nazionale e di quella internazionale;
  - Garantire che le persone incaricate della prevenzione, indagine, perseguimento penale e giudizio dei reati di corruzione godano dell'indipendenza ed autonomia adeguate alle funzioni loro assegnate, siano libere da influenze improprie ed abbiano una strumentazione efficace per acquisire prove, proteggere le persone che aiutano l'autorità a combattere la corruzione e preservare la confidenzialità delle indagini;
  - Fornire misure adeguate per il sequestro e la confisca dei proventi della corruzione;
  - Fornire misure adeguate per evitare che persone giuridiche vengano utilizzate come schermo dei reati di corruzione;
  - Limitare le immunità da inchieste e giudizi penali per reati di corruzione al livello necessario in una società democratica;
  - Promuovere la professionalità delle persone e degli enti incaricati di contrastare la corruzione e dotarli di adeguate formazione e strumentazione per lo svolgimento del loro compito;
  - Assicurare che la legislazione fiscale e le autorità preposte alla sua implementazione contribuiscano a combattere la corruzione in modo efficace e coordinato, in particolare negando deducibilità fiscale, per legge o nella pratica, per tangenti o altre spese correlate ad attività di corruzione;
  - Assicurare che l'organizzazione e i processi di funzionamento e decisionali delle Amministrazioni Pubbliche prendano in considerazione la necessità di contrastare la corruzione, in particolare garantendo tutta la trasparenza necessaria alla efficacia di tale contrasto;
  - Assicurare che le regole relative ai diritti e ai doveri dei pubblici ufficiali includano l'impegno a lottare contro la corruzione e includano adeguate misure disciplinari; promuovere una migliore definizione dei comportamenti attesi dai pubblici ufficiali con strumenti appropriati, come i codici di condotta;
  - Assicurare che le attività della pubblica amministrazione e del settore pubblico siano oggetto di adeguate procedure di audit;

- Affermare il ruolo che le procedure di audit possono avere nel prevenire e scoprire la corruzione anche al di fuori della pubblica amministrazione;
- Assicurare che il sistema della responsabilità pubblica si faccia carico delle conseguenze del comportamento corruttivo di pubblici ufficiali;
- Adottare procedure appropriate e trasparenti per i contratti pubblici, tali da promuovere una corretta competizione e dissuadere i corruttori;
- Incoraggiare l'adozione, da parte degli organi elettivi, di codici di condotta e stabilire regole per il finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali tali da scoraggiare la corruzione;
- Assicurare che i media abbiano piena libertà di ricevere e fornire informazioni su fatti di corruzione, con le sole limitazioni o restrizioni necessarie in una società democratica;
- Assicurare che la legislazione civile prenda in carico la necessità di combattere la corruzione e in particolare preveda risarcimenti a favore di soggetti i cui diritti o interessi sono stati lesi dalla corruzione;
- Incoraggiare studi e ricerche sulla corruzione;
- Assicurare che in ogni aspetto della lotta alla corruzione vengano prese in considerazione le possibili connessioni con la criminalità organizzata e con il riciclaggio;
- Sviluppare nel modo più ampio possibile la cooperazione internazionale in tutte le aree di lotta alla corruzione;

- Costituzione del Gruppo di stati contro la corruzione – GRECO: Il 1° maggio 1999 il Consiglio d'Europa ha costituito il Gruppo di Stati contro la Corruzione – GRECO, al quale ha affidato il monitoraggio della compliance dei singoli stati ai venti principi guida anticorruzione stabiliti dallo stesso Consiglio d'Europa nel 1997.

  L'Italia è entrata in questa istituzione nel giugno 2007. Attualmente GRECO è costituito da 49 stati (48 stati europei e gli Stati Uniti d'America) e, nel quadro della propria attività istituzionale, predispone report periodici di valutazione sullo stato di attuazione della lotta alla corruzione nei diversi paesi. Nell'ultimo report di valutazione (gennaio 2017), nel dare comunque evidenza degli sforzi fatti dall'Italia negli ultimi anni, GRECO segnala che "come già evidenziato nei precedenti rapporti di valutazione sull'Italia, contrastare la corruzione deve diventare un problema culturale e non solo di regole; questo richiede un approccio di lungo periodo, educazione continua di tutti i settori della società come componente essenziale della strategia anticorruzione e un impegno politico continuativo";
- Convenzione penale sulla corruzione STCE5 n° 173 firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1999, in vigore dal 1° luglio 2001 e ratificata in Italia con la Legge 110/2012. Questa convenzione, aperta anche a paesi non UE:
  - Chiede ai paesi aderenti di contemplare nel proprio codice penale una serie di reati, fra i quali i reati contabili connessi ai reati di corruzione, la corruzione attiva e passiva, il traffico di influenza, il riciclaggio e l'autoriciclaggio;
  - Stabilisce di prevedere, per gli stessi reati, la responsabilità delle persone giuridiche;
  - Raccomanda la protezione di coloro che segnalano fenomeni di corruzione;
  - Prevede che tutti gli stati firmatari della convenzione entrino di diritto a far parte del Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la Corruzione – GRECO;

- Convenzione civile sulla corruzione STCE n° 174, firmata a Strasburgo il 4 novembre 1999 e ratificata in Italia con la Legge 112/2012. Questa convenzione definisce norme comuni internazionali anticorruzione ed obbliga le parti contraenti a introdurre nelle legislazioni nazionali rimedi giudiziari efficaci;
- Programma di Stoccolma del 2010. Per quanto concerne gli aspetti relativi alla corruzione, il Programma ha dato nuovo impulso alle seguenti tematiche:
  - Sviluppo di parametri comuni di riferimento allo scopo di misurare gli sforzi dei Paesi nella lotta alla corruzione;
  - Sviluppo di una politica globale sull'anti-corruzione;
  - Lotta all'evasione fiscale ed alla corruzione nel settore privato;
  - Individuazione degli abusi sul mercato e sull'appropriazione indebita di fondi;
  - Cooperazione dell'Unione Europea con gli organismi GRECO (Gruppo di Stati contro la corruzione), UNCAC (Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione) e OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico);
- Eurobarometro 2013, Relazione della Commissione Europea al Consiglio e al Parlamento Europeo del febbraio 2014 sulla lotta alla corruzione: vengono analizzate le percezioni dei cittadini dei 27 Stati membri con riferimento alla corruzione e i risultati più significativi per l'Italia sono i seguenti:
  - Il 97% degli intervistati ritiene che la corruzione sia un fenomeno abbastanza o molto diffuso (media dei paesi UE 76%);
  - Il 74 % degli intervistati ritiene che la corruzione negli ultimi tre anni sia aumentata (media dei paesi UE 56 %);
  - Il 42 % degli intervistati ritiene di avere sofferto personalmente delle conseguenze di fenomeni corruttivi (media dei paesi UE 26 %).

2.2 Il quadro normativo nazionale

In Italia, la normativa in materia di prevenzione della corruzione fa principalmente capo al D.Lgs. 231/2001 ed alla Legge 190/2012. Inoltre, già a partire dal 2009 (con il D.Lgs. 150/2009) fu istituita la Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT), entrata in funzione nel 2010. La missione iniziale di questa Autorità era quella di garantire in modo indipendente dal Governo l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e l'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni italiane. Successivamente la citata Legge 190/2012 ha individuato nella CiVIT anche il ruolo di autorità nazionale anticorruzione, ridenominandola Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza nelle amministrazioni pubbliche.

Nel mese di giugno successivo, il decreto legge 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, ha ridenominato l'Autorità in Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.AC.).

L'A.N.AC. elabora ogni anno il Piano Nazionale Anticorruzione ("PNA"), che costituisce un atto generale di indirizzo rivolto a tutti gli enti che debbono predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – PTPC. Sulla base di tali indicazioni compete ai singoli enti definire le misure organizzative necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati, appunto mediante il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.

Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione è stato sviluppato in conformità alla normativa vigente, con particolare riguardo a:

- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Circolare predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica, 25 Gennaio 2013, n. 1;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici”;
- Delibera 11 settembre 2013, n. 72 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”;
- Determinazione 17 giugno 2015, n. 8 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
- Determinazione 28 ottobre 2015, n. 12 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- Delibera 3 agosto 2016, n. 831 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
- Determinazione 8 novembre 2017, n. 1134 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
- Delibera 22 novembre 2017, n. 1208 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- Legge 30 novembre 2017, n. 179, “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
- Delibera 21 novembre 2018, n. 1074 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- Delibera 13 novembre 2019, n. 1064 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), “Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”.

2.3 Coordinamento con il Modello ex D.Lgs. 231/2001

La Determinazione n. 8/2015 dell'A.N.AC. (di seguito, anche la "Determinazione") precisa che "l'ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società."

Inoltre, i c.d. reati-presupposto ricompresi nel D.Lgs. 231/2001 comprendono fattispecie che non rilevano ai fini della normativa anticorruzione, e viceversa. In particolare, "La legge n. 190 del 2012, ad avviso dell'Autorità (A.N.AC., *NdR*), fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo" ([1]).

Ottemperando a quanto sopra, l'ente ha optato per sviluppare il presente Piano di prevenzione della corruzione, come documento separato ed autonomo rispetto al Modello 231.

3 Il Sistema dei ruoli previsto dal Piano/Programma

3.1 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

3.1.1 Identificazione e durata

Poiché l'Ente è classificato tra le "società in controllo pubblico", esso nomina il "Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza" (in seguito, anche RPCT) e ne dà comunicazione ad A.N.AC..

Al RPCT deve essere garantita una posizione di indipendenza dall'organo di indirizzo.

Per quanto attiene alla scelta del RPCT, A.N.AC. ha pubblicato, tra le faq disponibili sul proprio sito (https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/Anticorruzione#3) il proprio parere al punto 3.7: "In una casa di riposo, in mancanza di altri dirigenti, l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione può essere svolto dal segretario direttore dell'ente".

In merito ai profili di opportunità relativi alla scelta del RPCT, la normativa indica inoltre l'esigenza che questi abbia sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che fossero stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna o provvedimenti disciplinari, e che inoltre egli abbia adeguata conoscenza del funzionamento dell'amministrazione. Possibilmente, egli è inoltre individuato tra i dipendenti che non si trovano in situazioni di conflitto di interessi rispetto al ruolo da assumere e alle attività da svolgere.

[1] Determinazione A.N.AC. 8/2015, pag. 11

Con riguardo all'eventuale revoca del RPCT da parte dell'ente, all'A.N.AC. è data facoltà di richiedere allo stesso il riesame della decisione nel caso rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione. Analogamente, A.N.AC. può richiedere il riesame di atti adottati nei confronti del RPCT in caso riscontri che essi contengano misure discriminatorie a causa dell'attività svolta dal RPCT per la prevenzione della corruzione.

Tenuto conto della normativa richiamata, delle dimensioni e dell'articolazione organizzativa dell'ente, nonché delle competenze professionali del personale che ricopre ruoli di responsabilità all'interno dello stesso, il ruolo di RPCT è assegnato, con comunicazione del Legale Rappresentante dell'ente, alla D.ssa Roberta Giorgi, Direttore Generale dell'Azienda.

L'incarico è a tempo indeterminato, fino a revoca o a dimissioni, da comunicare in forma scritta con almeno 60 giorni di anticipo.

Al RPCT vengono assegnate le risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento del proprio ruolo.

Lo svolgimento delle funzioni di RPCT non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi.

Le funzioni attribuite al RPCT non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità.

3.1.2 Funzioni e responsabilità

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT) ha la missione, in relazione alla prevenzione della corruzione, di proporre e di predisporre adeguati strumenti interni all'ente per contrastare l'insorgenza di fenomeni corruttivi. A tal fine egli:

a) predispone e propone al Presidente del Consiglio di Amministrazione il Piano triennale della prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti;
b) definisce piani e procedure appropriati per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua il personale da inserire in percorsi di formazione e/o aggiornamento;
c) verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, proponendo eventuali sanzioni in caso di violazioni;
d) ha facoltà di richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i Destinatari relativamente a comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia;
e) individua le azioni correttive per l'eliminazione delle criticità riscontrate durante l'attività di monitoraggio;
f) propone modifiche del Piano anche in corso di vigenza dello stesso qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente;
g) cura che siano rispettate le eventuali disposizioni in materia di rotazione degli incarichi, nonché di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
h) cura la diffusione del Codice etico all'interno dell'Ente e, ove previsto, nei confronti di altri collaboratori e fornitori, nonché il monitoraggio sulla relativa attuazione;

i) informa la Procura della Repubblica di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato;
j) presenta comunicazione alla competente procura della Corte dei Conti nel caso in cui riscontri fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa;
k) redige annualmente una relazione recante i risultati dell'attività svolta in materia di prevenzione della corruzione, unitamente all'aggiornamento del piano triennale, e li pubblica sul sito istituzionale dell'Ente;
l) riferisce al Presidente del C.d.A. sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto.

Ulteriori responsabilità del RPCT ([2]) sono le seguenti:

- dare tempestiva informazione al diretto superiore a cui il dipendente è addetto affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare, nel caso riscontri fatti che possano presentarsi rilevanti;
- ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa o che rappresentano notizia di reato, presentare denuncia all'Autorità competente e dame tempestiva informazione all'Autorità nazionale anticorruzione.

In qualità di Responsabile della Trasparenza, e tenuto conto del limitato impatto di tale normativa sull'ente, il RPCT assume le seguenti ulteriori attribuzioni minime:

- effettua l'attività di controllo sull'adempimento, da parte dell'ente, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- riferisce al Presidente del C.d.A. sull'attività svolta con cadenza almeno semestrale, e comunque ogni qualvolta venga richiesto;
- segnala al Presidente del C.d.A. i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'eventuale adozione delle misure più idonee;
- controlla e garantisce la regolare attuazione dell'accesso (documentale, civico semplice e civico generalizzato) in base alla normativa vigente;
- definisce i fabbisogni ed i piani formativi in materia.

Si fa presente che la Determinazione A.N.AC. 8/2015 asserisce che "la responsabilità a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (responsabilità dirigenziale, disciplinare ed erariale, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 190/2012) si concretizza al verificarsi del genere di delitto sopra indicato commesso anche in danno della società, se il responsabile non prova di aver predisposto un piano di prevenzione della corruzione adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato sull'attuazione dello stesso."

Al RPCT si applica il regime di responsabilità previsto dall'art. 1, commi 12 e seguenti della legge n. 190 del 2012.

Si precisa infine che il Piano Nazionale Anticorruzione 2018 evidenzia che i poteri del RPCT si inseriscono e vanno coordinati con quelli di altri organi di controllo interno al fine di ottimizzare, senza sovrapposizioni o duplicazioni, l'intero sistema di controlli anche al fine di contenere fenomeni di *maladministration*. In tale

[2] Elencate dalla Circolare predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica, 25 Gennaio 2013, n. 1, pagg. 14-15

quadro, si è escluso che al RPCT spetti accertare responsabilità e svolgere direttamente controlli di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile.

3.1.3 Relazioni tra RPCT ed altri ruoli di compliance gestionale: Organismo di Vigilanza (D.Lgs. 231/2001) e Responsabile della Protezione dei Dati (Reg. UE 679/2016)

Con riguardo alle relazioni tra RPCT ed Organismo di Vigilanza (di cui al D.Lgs. 231/2001), le misure minime previste dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione richiedono che il sistema di gestione del rischio si completi con un adeguato Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Inoltre, è "quanto mai opportuno, anche in una logica di semplificazione, che sia assicurato il coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 e quelli per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla l. n. 190 del 2012", e pertanto il coordinamento tra attività del RPCT e dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Con riguardo alle relazioni tra RPCT e RPD (di cui al Regolamento Europeo 679/2016), sia il Garante per la Protezione dei dati personali sia A.N.AC. hanno evidenziato la problematica relativa all'accesso (documentale, civico semplice e civico generalizzato) rilevando innanzitutto che il RPD non può sostituirsi al RPCT per tali aspetti. Si specifica che il RPCT si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RPD nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna, ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali.

3.2 Il Consiglio di Amministrazione

Le principali responsabilità che la normativa attribuisce all'organo di indirizzo sono le seguenti:

- valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'ente, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e adoperarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- creare le condizioni per favorire l'indipendenza e l'autonomia del RPCT nello svolgimento della sua attività senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni;
- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica che coinvolgano l'intero personale.

Inoltre, in assenza di una struttura articolata, il Consiglio di Amministrazione detiene le ulteriori responsabilità seguenti:

- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;

- curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- assumersi la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del personale;
- tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.

Per una più completa elencazione della distribuzione delle responsabilità, si rinvia all'allegato 1 del PNA 2019, che qui si intende integralmente richiamato.

3.3 I dipendenti e collaboratori

Il RPCT ha facoltà di richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti e collaboratori relativamente a comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

Tutti i dipendenti e collaboratori partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali fattispecie di illecito e le personali situazioni di conflitto di interesse. La mancata collaborazione con il RPCT da parte dei soggetti obbligati ai sensi del presente Piano è suscettibile di essere sanzionata sul piano disciplinare.

La violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

Tutti i dipendenti, anche privi di qualifica dirigenziale, mantengono comunque il personale livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai compiti effettivamente svolti.

4 Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) – Parte Generale

4.1 Premessa

La prevenzione della corruzione va intesa come un processo organizzativo continuo, che si avvale della maturazione dell'esperienza e che si consolida nel tempo; esso è uno strumento dinamico i cui contenuti vengono affinati, integrati, modificati e aggiornati nel tempo.

Conseguentemente, il presente Piano di Prevenzione della Corruzione 2020-2022 è stato sviluppato in continuità con i precedenti, confermando le scelte metodologiche che erano state prese nelle edizioni passate, tra cui in primo luogo la metodologia di analisi e pesatura dei rischi basata su un sistema comune al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, che l'ente ha adottato sin dal 2012.

Il Piano muove altresì da una ricognizione analitica dello stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione già adottate antecedentemente, e pone particolare enfasi sulla formazione e sugli strumenti per assicurare tutela alle segnalazioni.

Nell'attuale Piano si dà altresì conto degli esiti della verifica sull'attuazione delle misure previste nel precedente PTPC 2019-2021, che è stato sottoposto in corso d'anno a tre monitoraggi in sede di Organismo di Vigilanza 231.

Per quanto riguarda le modalità di elaborazione, il presente Piano è stato sviluppato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

4.2 Scopo del PTPC

Il PTPC rappresenta lo strumento attraverso il quale l'ente gestisce il processo di prevenzione dei fenomeni corruttivi, nella consapevolezza che la repressione della corruzione parte da una politica di prevenzione della stessa, basata anche sul Codice etico e sul Modello 231, e disciplinando le varie incompatibilità, intervenendo sulla formazione, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa e l'efficacia dei controlli interni. Il Piano si esplica in un insieme di azioni operative derivanti da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo.

Conseguentemente, ed in osservanza a quanto stabilito dalla Legge 190/2012, il presente Piano comprende anzitutto una mappatura sintetica delle attività dell'Ente maggiormente esposte al rischio dei reati di cui sopra (v. punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**), l'indicazione delle aree di rischio e dei loro rischi specifici ed inoltre la definizione delle azioni che lo stesso intende adottare per la mitigazione di tale rischio.

Il presente Piano verrà messo a disposizione degli enti interessati. Per i dipendenti ed i collaboratori ne è resa disponibile una copia presso la sede dell'Azienda, affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni. Esso verrà altresì consegnato ai nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto.

4.3 Fattispecie di reato rilevanti

Il PTPC è stato redatto per prevenire il verificarsi dei reati e delle situazioni sopra definite. Più in generale, esso prende in considerazione quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento dell'Ente a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno.

Il piano prevede pertanto azioni volte prioritariamente a prevenire e a contrastare il fenomeno della "corruzione", che viene qui intesa come l'abuso da parte di un soggetto della facoltà a lui affidata al fine di ottenere vantaggi privati, configurando situazioni rilevanti più ampie della fattispecie penalistica di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter c.p., inclusi – come detto – i delitti contro la pubblica amministrazione e i malfunzionamenti dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Il PNA ha richiamato il particolare ruolo degli enti che si trovano ad analizzare i propri processi organizzativi sia in termini attivi sia passivi.

La citata Determinazione A.N.AC. indica che i reati rilevanti comprendono "l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale", e pertanto i seguenti:

1. Peculato (art. 314 c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
2. Malversazione a danno di privati (art. 315 c.p.);
3. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
4. Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
5. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
6. Concussione (art 317 c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
7. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
8. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
9. Circostanze aggravanti (art 319 bis c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
10. Corruzione in atti giudiziari (art 319 ter c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
11. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art 319 quater c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
12. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
13. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
14. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
15. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
16. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
17. Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.);
18. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.);
19. Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.);
20. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.);
21. Resistenza a un Pubblico Ufficiale (art. 337 c.p.);
22. Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto (art. 337-bis c.p.);
23. Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 338 c.p.);
24. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340 c.p.);
25. Oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.);
26. Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 342 c.p.);
27. Oltraggio a un magistrato in udienza (art. 343 c.p.);
28. Offesa all'autorità mediante danneggiamento di affissioni (art. 345 c.p.);
29. Millantato credito (art. 346 c.p.);

30. Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001).
31. Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.);
32. Abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p.);
33. Violazione di sigilli (art. 349 c.p.);
34. Agevolazione colposa (art. 350 c.p.);
35. Violazione della pubblica custodia di cose (art. 351 c.p.);
36. Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro (art. 352 c.p.);
37. Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
38. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
39. Astensione dagli incanti (art. 354 c.p.);
40. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.);
41. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

4.4 Adempimenti previsti

La Determinazione A.N.AC. n. 8/2015 classifica l'Azienda Speciale tra le "società in controllo pubblico", di cui al punto 2.1 della stessa.

La citata Determinazione asserisce che "In considerazione della peculiare configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con le società *in house*, queste ultime rientrano, a maggior ragione, nell'ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012". Ed ancora: "Ciò impone che le società controllate debbano necessariamente rafforzare i presidi anticorruzione già adottati ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 ovvero introdurre apposite misure anticorruzione ai sensi della legge n. 190/2012 ove assente il modello di organizzazione e gestione ex 231/2001".

A questo si aggiunge l'obbligo, per l'Azienda, di adottare il modello di organizzazione e gestione ex 231/2001 (cosiddetto Modello 231), in quanto ente accreditato da Regione Lombardia per l'erogazione di servizi socio-sanitario-assistenziali, ai sensi della DGR Lombardia X/2569 del 31.10.2014.

4.5 Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha l'obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Azienda opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. Ciò in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzarne l'attività.

Per lo sviluppo di tale analisi, e considerando le dimensioni e le risorse finanziarie dell'Azienda, si è ritenuto di attingere a fonti terze, ed in particolare al PTPC Regione Lombardia 2019-2021 (ultimo disponibile alla data di redazione del presente documento) (DGR XI/1222 del 04.02.2019), da cui risulta in sintesi quanto segue.

4.5.1 Contesto demografico

Al 1° gennaio 2018 la popolazione residente in Lombardia risulta pari a 10.036.258 abitanti, nell'ultimo decennio la popolazione lombarda è cresciuta del 4,1% (pari a circa 394 mila abitanti), di cui dello 0,33% nell'ultimo triennio (+34 mila). Si prevede che questo trend positivo permanga, anche se in maniera meno accentuata, nel prossimo trentennio, per poi convertirsi in un leggero declino dopo il 2050.

La popolazione lombarda è sempre più anziana: rispetto a dieci anni fa ci sono 18 anziani (over 65enni) in più ogni 100 giovani, raggiungendo - al 1° gennaio 2018 - un indice di vecchiaia pari a 162,2. Conseguentemente si è assistito ad un significativo innalzamento dell'età media della popolazione, passata dai 41 anni nel 2008 fino agli attuali 45 anni. Le previsioni mostrano, inoltre, come nei prossimi anni si potrà assistere ad un ulteriore invecchiamento della popolazione: gli ultra 65enni, oggi pari al 22,4% della popolazione, si prevede che arrivino a superare il 30% della popolazione, mentre gli ultra 85enni - pari al 3,2% - supereranno il 5%. L'invecchiamento della popolazione è una diretta conseguenza di due fattori:

- dell'allungamento della vita media della popolazione, in quanto dal 2008 ad oggi la speranza di vita alla nascita è infatti passata da 81,5 anni a 83,3 anni (81,2 per gli uomini e 85,5 per le donne);
- della continua contrazione delle nascite, poiché in Lombardia, nel 2017, con 78.888 nascite, si è toccato il minimo storico, il quoziente di natalità ha raggiunto i 7,9 nati nel corso dell'anno per mille residenti, l'anno precedente era pari a 8,1, quello ancora prima a 8,4 e così via costantemente. Complessivamente, dal 2008, il numero annuo di nascite ha fatto registrare una contrazione del 18%.

4.5.2 Sistema socio-sanitario che si trasforma

La Lombardia, per quanto riguarda la salute, presenta il seguente scenario: in Lombardia si vive di più (speranza di vita alla nascita 81,2 anni uomini e 85,5 donne) e con una aspettativa di vita sana tra le più alte dei paesi OECD.

La riforma del sistema socio-sanitario lombardo è entrata nella fase decisiva in cui si intravedono quattro dimensioni importanti su cui l'Istituto deve contribuire, consapevoli che occorrono anni per consolidare e verificare il cambiamento, ma occorre da subito impegnarsi:

i. il supporto alla diffusione e implementazione dei modelli organizzativi. Il passaggio dalla cura in ospedale al prendersi cura e a un nuovo rapporto tra territorio e ospedale richiede un cambiamento soprattutto culturale. Nei primi tre anni abbiamo registrato quanto sia stato utile condividere a tutti i livelli (programmazione, apicali, e del middlemanagement) questo sforzo di cambio di categorie.

ii. Una seconda questione emergente è di metodo. Il sistema socio-sanitario che cambia non tollera più soluzioni top down e nemmeno bottom up. Non si tratta di offrire soluzioni, ma di dialogare. Perché le soluzioni non ci sono, se prima non sono condivisi i bisogni, cioè i problemi. Il progresso, il cambiamento stanno avvenendo e devono essere sostenuti nel dialogo tra i professionisti.

iii. Integrazione delle professioni e dei servizi. Se il centro non saranno più le "prestazioni" erogate, ma il "percorso" delle persone, allora cambiano anche i ruoli e il vissuto delle diverse professioni (sanitarie, sociosanitarie e non) coinvolte nel percorso. Ciò è tanto più essenziale.

iv. L'addestramento dei professionisti. Sempre di più l'innovazione tecnica sfida le competenze acquisite nei percorsi formativi di eccellenza fino alla specialità. Aumentano la domanda di formazione qualificata

post specialità e la Lombardia dispone di eccellenze diffuse. In secondo luogo la trasformazione della domanda e della fruizione di servizi sanitari cambia tempi e profili professionali.

4.5.3 Anziani

La costante crescita della componente anziana della popolazione è un fenomeno che, pur con delle differenze, sta interessando tutte le regioni italiane, con delle possibili ripercussioni sulle necessità di cura e assistenza socio-sanitaria. Al 1 gennaio 2017 le persone anziane, cioè quelle con più di 65 anni, sono 2.222.375 mentre i cosiddetti "grandi anziani", con più di 85 anni, sono 325.232. La tendenza all'invecchiamento della popolazione lombarda è bene osservabile anche solo guardando ad un arco temporale di 15 anni. Nel 2002, infatti, gli anziani rappresentavano il 18,2% della popolazione mentre nel 2017 sono il 22,2%. I principali indicatori demografici evidenziano come la crescita della componente anziana si traduca nell'aumento della sua incidenza su altre fasce della popolazione: l'indice di vecchiaia (che rappresenta il rapporto tra la popolazione con età superiore ai 65 anni e quella di età fino ai 14 anni) nel 2002 indicava la presenza di 138 anziani ogni 100 minori con meno di 15 anni mentre nel 2017 questo valore è pari a 159. L'indice di dipendenza senile (rapporto tra la popolazione anziana e quella in età attiva, 15-64 anni) è un altro modo per osservare gli esiti dell'invecchiamento della popolazione e conferma la tendenza prima descritta: nel 2002, per 100 persone in età compresa tra i 15 e i 64 c'erano 27 anziani mentre sono 35 nel 2017.

4.5.4 Stakeholder

Anche in base all'analisi di cui soprasono individuati i legittimi interlocutori dell'ente ("stakeholders") e le situazioni in cui i rapporti con tali soggetti possono rappresentare un rischio per l'Azienda. L'elenco degli stakeholders risulta il seguente:

- gli Ospiti e gli Utenti della struttura, nonché gli aspiranti Ospiti ed Utenti (ovvero i richiedenti lista d'attesa) ed i loro familiari, care-giver, tutori, curatori, amministratori di sostegno;
- i lavoratori, siano essi dipendenti o altrimenti inquadrati;
- le associazioni e gli organismi di categoria;
- le parti sociali;
- il Comune di Rezzato, per la nomina dei cinque Consiglieri e per i rapporti con l'Amministrazione (servizi sociali, tassazione locale, gestione servizi pubblici di base, etc.);
- altri Comuni, per l'eventuale integrazione delle rette da parte degli stessi;
- la ATS di Brescia, per tutte le attività di relazione con il Servizio Sanitario Regionale (autorizzazione al funzionamento, accreditamento, ispezioni, rendicontazione e pagamento del contributo regionale);
- le altre RSA del territorio;
- gli organismi di controllo e pubblici che interagiscono con l'ente (NAS, VVF, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, etc.);
- i fornitori dell'ente;
- il sistema bancario;
- il sistema giudiziario (giudici, avvocati).

Le interazioni con tali categorie di stakeholder e i rischi connessi sono contenuti nella analisi e mappatura dei rischi.

4.6 Analisi del contesto interno

Per quanto riguarda l'Azienda e la sua organizzazione, si rinvia ai documenti disponibili sul sito internet dell'ente https://www.ealmici.it/azienda-speciale.html, con particolare ma non esclusivo riferimento allo Statuto ed alla Carta dei Servizi.

4.7 Cronologia degli adempimenti fondamentali

La gestione del PTPC viene effettuata in conformità alle disposizioni normative vigenti e ad una schedulazione definita dall'ente, le cui principali scadenze (in parte già elencate precedentemente) sono le seguenti:

- entro il 15 dicembre di ogni anno, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione rende disponibile una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Tale data è stata procrastinata al 31 gennaio 2019, con Comunicato del Presidente A.N.AC. del 21 novembre 2018, "al fine di consentire ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione dei Piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza";
- entro il 31 gennaio di ogni anno, il Presidente del Consiglio di Amministrazione approva ed adotta il PTPC su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012;
- nel corso dell'anno, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione effettua opportune azioni di audit e cura la realizzazione delle azioni previste dal PTPC, relazionando al Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di eventuali criticità.

4.8 Ambito di applicazionei

4.8.1 Destinatari

Le disposizioni del presente Piano sono portate, dall'Ente, a conoscenza dei destinatari.

Coerentemente con le previsioni normative, sono identificati come destinatari i soggetti che operano per conto dell'ente, ovvero:

- gli Organi sociali;
- i prestatori di lavoro (dipendenti e collaboratori);
- i consulenti ed i fornitori che svolgono attività in maniera rilevante o continuativa per conto o nell'interesse dell'Ente.

Tali Destinatari sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni contenute nel presente Piano e a non assumere – per conto o nell'interesse dell'Ente – iniziative in contrasto con il medesimo. Essi segnalano, inoltre, le eventuali fattispecie di illecito e le personali situazioni di conflitto di interesse.

La violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce:

- illecito disciplinare quando commessa da dipendenti dell'Ente;
- grave inadempimento contrattuale, quando commessa da Organi sociali, da collaboratori, da consulenti e fornitori che svolgono attività in maniera rilevante o continuativa per conto o nell'interesse dell'Ente. In forza di tale inadempimento, l'Ente sarà legittimato a risolvere il contratto con gli stessi con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, salve le eventuali azioni per ulteriore danno.

4.8.2 Obbligatorietà

Tutti i Destinatari sopra indicati sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni contenute nel presente Piano.

Tutti i dipendenti dell'Ente mantengono comunque il personale livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai compiti effettivamente svolti.

4.9 Misure generali per la prevenzione della corruzione

Le misure di carattere generale si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio. Le misure di carattere generale si riferiscono a:

- contenuti minimi delle misure stabiliti dalla Determinazione A.N.AC. citata, che l'Azienda adotta con il presente Piano, in qualità di "altro ente di diritto privato partecipato";
- ulteriori misure di carattere generale.

4.9.1 Contenuti minimi delle misure

I contenuti minimi delle misure stabiliti dalla Determinazione A.N.AC. citata, che l'Azienda adotta, sono i seguenti.

4.9.1.1 Individuazione e gestione dei rischi di corruzione

È prevista l'effettuazione di un'analisi dei rischi di cui alla normativa in oggetto, che è inclusa nella Parte Speciale del presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

L'analisi, finalizzata a una corretta programmazione delle misure preventive, deve condurre a una rappresentazione, il più possibile completa, di come i fatti di maladministration e le fattispecie di reato possono essere contrastate nel contesto operativo interno ed esterno dell'ente.

La gestione dell'analisi dei rischi viene effettuata secondo il seguente processo organizzativo:

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Completamento dell'analisi dei rischi	Monitoraggio	Annuale	RPCT

Aggiornamento dei sotto-processi e delle relative misure	Monitoraggio	Annuale	RPCT

4.9.1.2 Sistema di controlli

L'Azienda effettua periodiche sessioni di audit che riguardano anche la prevenzione della corruzione. In particolare vengono utilizzate, a questo fine, le sessioni periodiche dell'Organismo di Vigilanza 231 nonché le verifiche trimestrali del Revisore dei conti. Inoltre l'Azienda monitora costantemente le problematiche connesse e redige periodicamente una relazione dedicata.

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Audit	Monitoraggio	Trimestrale	RPCT

4.9.1.3 Codice etico

È prevista l'adozione di un Codice etico o di comportamento (che l'Ente ha già effettuato), che attribuisca particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione.

Il monitoraggio sull'attuazione del Codice viene effettuato secondo il seguente processo organizzativo:

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Attività di vigilanza sull'attuazione del Codice	Vigilanza	Continuo	OdV
Esame delle segnalazioni di violazione del Codice etico e raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate	Vigilanza	Continuo	RPCT

4.9.1.4 Inconferibilità e incompatibilità di incarichi

È previsto il rispetto del D.Lgs. n. 39/2013, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, per gli "incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" e per eventuali incarichi dirigenziali.

È pertanto previsto il seguente processo organizzativo:

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Acquisizione Dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità da parte degli organi di indirizzo dell'ente	Vigilanza	Annualmente	Direzione

4.9.1.5 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

L'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 statuisce che «I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».

La norma ha evidenti finalità di prevenzione e mira a ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro ("incompatibilità successiva", generalmente richiamata con i termini di pantouflage o revolving doors). Si intende evitare che, durante il periodo di servizio, il dipendente pubblico possa precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione ed il suo potere all'interno della Pubblica Amministrazione (per esempio, ATS, NAS, etc.) per ottenere un lavoro presso il soggetto privato con cui entra in contatto.

In ottemperanza a tale norma, che riguarda i dipendenti, gli organi di indirizzo dell'ente, gli incarichi professionali e di consulenza, è prevista l'adozione di misure specifiche

In particolare, l'Ente assume iniziative volte a garantire che nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra, che i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa, e inoltre che sia svolta – ove ritenuta necessaria – una specifica attività di vigilanza in materia.

Inoltre devono essere previste specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto. Inoltre, si evidenzia che ai soggetti che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Si evidenzia tuttavia che le dimensioni dell'ente, ed a maggior ragione la limitatissima dinamica delle assunzioni (in media meno di una all'anno), unitamente al controllo previsto prima delle stesse, riducano il rischio sopra citato ad un livello esiguo, che purtuttavia viene monitorato in occasione dei singoli eventi di assunzione.

Il processo organizzativo di riferimento è il seguente:

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Inserimento della clausola di incompatibilità successiva nelle nomine, assunzioni, nei contratti libero professionali e di consulenza	Vigilanza	All'avvio del rapporto	Direzione
Vigilanza specifica su nuove nomine, assunzioni, contratti libero professionali e di consulenza	Vigilanza	Ove ritenuto necessario	Direzione

4.9.1.6 Formazione

È prevista una specifica attività formativa per i collaboratori. Infatti, la Legge 190/2012 prescrive che il RPCT individui i collaboratori che operano nei settori particolarmente esposti al rischio che siano commessi reati rilevanti, allo scopo di inserirli in appositi e idonei percorsi formativi.

A tal fine, la normativa in questione prevede che il RPCT provveda a definire le modalità appropriate per selezionare e formare i prestatori di lavoro sopra citati.

L'Ente intende pertanto, mediante la formazione:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle "aree sensibili", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Piano comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che l'Ente non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui l'Ente fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui esso intende attenersi.

L'attività di formazione è improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire la piena consapevolezza delle disposizioni in materia e delle norme etiche di riferimento.

L'attività di formazione è stata svolta il 18 febbraio 2019:

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Attività formative	Vigilanza	Svolta	Direzione

4.9.1.7 Comunicazione

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale e ai consulenti per invitarli a prendere visione del PTPC. Inoltre, il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, sottoscriveranno una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Nota informativa a tutto il personale	Vigilanza	Annuale	Direzione
Messa a disposizione del PTPC	Vigilanza	Annuale	RPCT

4.9.1.8 Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti

È richiesta l'adozione di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione.

Tale tutela è stata specificamente regolamentata dalla Legge 179/2017, la quale richiede l'adozione di specifici canali (tra i quali almeno uno alternativo idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante) per consentire ai dipendenti e collaboratori di trasmettere

segnalazioni circostanziate anonime di condotte illecite fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

La predetta Legge prevede inoltre il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

In particolare:

- l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo;
- il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo, così come il mutamento di mansioni e qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti dello stesso. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa;
- devono essere previste specifiche sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Si rileva infine che l'eventuale denuncia è sottratta al diritto di accesso, fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 *bis* Decreto Legislativo 165/2001 in caso di necessità di disvelare l'identità del denunciante.

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Attivazione di canali specifici per la segnalazione di illeciti	Implementazione	Effettuato	RPCT
Comunicazione e formazione	Illustrazione delle misure adottate per tutelare l'identità del segnalante	Conclusa	RPCT

4.9.1.9 Rotazione o misure alternative

La normativa richiede la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione. Tale rotazione si suddivide in ordinaria e straordinaria.

La rotazione ordinaria del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

La ratio alla base della norma è quella di evitare che un soggetto sfrutti un potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito. La rotazione del personale assegnato alle aree a rischio è considerata una misura fondamentale che il Piano Nazionale Anticorruzione individua e motiva ritenendo che "l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio

che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione".

L'alternanza riduce il rischio che un dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

Per quanto riguarda tale tipologia di rotazione si ritiene, in considerazione sia delle dimensioni dell'Ente, sia dei livelli di delega allo stato formalizzati, che non vi sia una effettiva possibilità di rotazione degli incarichi: qualora l'Organo di amministrazione riterrà di poter attuare tale rotazione, il RPCT attuerà le indicazioni provenienti dallo stesso.

L'Azienda intende comunque attuare, nei limiti delle proprie dimensioni organizzative, la distinzione delle competenze (c.d. "segregazione delle funzioni") che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.

Per quanto riguarda invece la rotazione straordinaria, ovvero la rotazione da attivare in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, è responsabilità congiunta del Consiglio di Amministrazione del RPCT adottare gli opportuni provvedimenti.

4.9.1.10 Monitoraggio

È prevista l'individuazione di modalità, tecniche e frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra il RPCT.

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Attività di vigilanza sull'attuazione del PTPC	Vigilanza	Continuo	RPCT
Monitoraggio sull'attuazione e rispetto del PTPC	Monitoraggio e messa a disposizione dei risultati	Annuale	RPCT
Esame delle segnalazioni di violazione del PTPC e raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate	Vigilanza	Continuo	RPCT

4.9.2 Ulteriori misure di carattere generale

4.9.2.1 Informatizzazione

È prevista l'informatizzazione dei processi organizzativi dell'Ente, misura che riveste un ruolo fondamentale anche ai fini della prevenzione della "corruzione" riducendo, da un lato, i margini di interventi "discrezionali" e agevolando, dall'altro, il controllo mediante la tracciabilità delle diverse fasi dei processi organizzativi (esecuzione, autorizzazione, controllo), riducendo in tal modo i rischi connessi.

4.9.2.2 Accesso documentale

L'Azienda prevede l'adozione di specifiche misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso documentale, con specifico riferimento a:

- accesso documentale, riferito al diritto disciplinato dall'art. 22 e seguenti della Legge 241/1990;
- accesso civico semplice, riferito al diritto riconosciuto dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 33/2013;
- accesso civico generalizzato, riferito al diritto riconosciuto e disciplinato nell'articolo 5, commi 2 e seguenti del D.Lgs. 33/2013.

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Integrazione del Regolamento di accesso agli atti	Implementazione	Realizzato	RPCT

4.9.2.3 Conflitto di interessi

È richiesto a ciascun Destinatario di segnalare le eventuali situazioni di conflitto di interesse esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte: la dichiarazione deve essere redatta per iscritto e inviata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza.

Si specifica che l'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012 ha introdotto l'art. 6 bis nella Legge n. 241 del 1990, rubricato "*Conflitto di interessi*". Tale norma contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endo-procedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

A tal fine, si informa che per evitare l'insorgere di conflitti di interesse:

- ogni operazione e attività deve essere intrapresa solo ed esclusivamente nell'interesse dell'Azienda e in modo lecito, trasparente e corretto;
- gli amministratori, i collaboratori e tutti i dipendenti devono evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi dell'Azienda o che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nell'interesse dell'ente e nel pieno rispetto delle norme vigenti e del Codice etico;
- gli amministratori, i collaboratori e tutti i dipendenti sono tenuti a evitare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno della struttura di appartenenza;
- ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata al RPCT.

A titolo esemplificativo, si ricorda che determinano una situazione di conflitto di interessi:

- interessi economici e finanziari dell'amministratore, del collaboratore o dipendente e/o della sua famiglia esercitati in concorrenza o contrasto con quelli dell'Azienda;
- accettazione di denaro, favori o utilità da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con l'Azienda.

Vista la varietà delle situazioni che possono evidenziarsi, in caso di dubbio circa l'insorgenza o meno di conflitto di interesse, i Destinatari dovranno effettuare tempestiva segnalazione al RPCT.

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Adozione di un Regolamento sul conflitto di interessi	Implementazione	Realizzato (nel Codice etico)	RPCT

4.9.2.4 Obblighi di informazione

I Destinatari informano tempestivamente il RPCT di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano.

Coloro che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano al RPCT qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni della stessa.

Il RPCT può tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni all'Ente, preferibilmente non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

4.9.2.5 Gestione delle risorse finanziarie

La gestione dei flussi finanziari rappresenta un'area sensibile laddove si operi all'interno di quei processi organizzativi che sono stati individuati come maggiormente critici ed in particolare la gestione dei rapporti con la P.A. e la gestione amministrativa.

In tale ottica, l'Ente ha individuato adeguate misure preventive per la gestione delle operazioni finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati rilevanti.

Nella gestione degli affari sociali che comportano la movimentazione di denaro, sotto qualsiasi forma, i soggetti ad essa preposti, devono attenersi a quanto previsto nel "Piano di Prevenzione della corruzione", nelle procedure operative, nel Codice etico. In particolare, l'Organo amministrativo deve:

- assicurare che le operazioni poste in essere per lo svolgimento delle attività correnti siano avvenute nel rispetto delle modalità e dei poteri previsti nello statuto sociale;
- assicurare che tutte le entrate e le uscite di cassa e di banca siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e a fronte di adempimenti fiscali e societari previsti dalle norme di legge;
- assicurare che tutte le operazioni effettuate, che hanno effetti finanziari, siano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.
- assicurare che i rapporti intrattenuti con gli Istituti bancari, con i clienti e con i fornitori siano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni.

4.9.2.6 Patto di integrità con i fornitori

È prevista la sottoscrizione di un "patto di integrità" con i fornitori rilevanti (che fatturano all'ente oltre 8.000 euro annui IVA esclusa).

Tale patto determina specifici impegni per il fornitore in materia di prevenzione della corruzione. Esso deve essere stipulato contestualmente al contratto di fornitura con il quale il fornitore supera annualmente la soglia economica sopra indicata.

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Adozione del Patto di integrità nei rapporti con i fornitori rilevanti	Implementazione	Da realizzare	Consiglio di Amministrazione

4.9.2.7 Segnalazioni

È previsto l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), al quale far pervenire comunicazioni in materia: odv.ealmici@pec.it.

La PEC è un sistema attraverso il quale è possibile inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno. Questo significa che i messaggi di posta elettronica certificata, inviati da casella PEC a casella PEC, sono autenticati ed acquistano valore legale.

Inoltre, per i dipendenti è disponibile una cassetta postale interna, per il cui tramite i componenti dell'organizzazione potranno segnalare fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare o penale.

Eventuali segnalazioni in merito a possibili eventi reato, per quanto di competenza, possono essere segnalati anche per posta ordinaria a: Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, presso Azienda Speciale Evaristo Almici, Via Santuario 3, 25086 Rezzato (BS).

Le segnalazioni che dovessero risultare assolutamente infondate daranno luogo, ove applicabili, a procedimenti sanzionatori previsti dalla legge.

4.9.3 Sistema disciplinare

In caso di violazione del presente Piano, l'Ente potrà adottare i provvedimenti previsti dal CCNL di riferimento. Il RPCT provvederà alla segnalazione, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate in materia di corruzione.

5 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) – Parte Speciale

5.1 Mappatura dei rischi

L'art. 1, co. 16, della legge 190/2012 elenca le seguenti aree di rischio che devono essere obbligatoriamente nel campo di intervento delle iniziative anti-corruzione, per quanto rilevante per l'Ente:

- autorizzazioni e concessioni;
- appalti e contratti;

- sovvenzioni e finanziamenti;
- selezione e gestione del personale,

cui si aggiungono ulteriori aree individuate da ciascun Ente in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali.

Il livello di rischio per tali attività, laddove svolte, sarà considerato "critico", con un valore del rischio che sarà fissato, per definizione, al livello più alto.

Oltre alle aree di rischio obbligatorie di cui sopra, le ulteriori aree di rischio verranno individuate mediante un processo di analisi e valutazione del rischio.

6 Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI)

6.1 Applicabilità degli obblighi in materia di trasparenza

La normativa in materia di trasparenza, che consiste, da un lato, nella pubblicazione sul sito web di dati e documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria e, dall'altro, nell'esercizio del diritto all'accesso (documentale, civico semplice e civico generalizzato), è stata modificata con il D.Lgs. 97/2016, il quale ha emendato il D.Lgs. 33/2013 introducendo il nuovo articolo 2-bis, il quale prevede, in relazione all'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di pubblicazione di dati e documenti sul sito web, che la disciplina in materia di trasparenza si applichi, oltre che alle PA e agli atri soggetti già previsti nella previgente disciplina, anche alle società in controllo pubblico;

Tali adempimenti sono definiti con maggior precisione nell'Allegato 1 alla Determinazione A.N.AC. 1134 ("Elenco degli obblighi di pubblicazione"), cui si rinvia.

6.2 Correlazioni con la normativa in materia di tutela dei dati personali

L'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento Europeo 679/2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) e la successiva entrata in vigore del D.Lgs. 101/2018, che ha novellato il D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), hanno permesso di specificare le correlazioni tra le norme in materia di privacy e quelle in materia di trasparenza ed accesso.

Specificamente, l'art. 59 del nuovo D.Lgs. 196/2003 (Accesso a documenti amministrativi e accesso civico) dispone quanto segue:

- "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60 (*dello stesso Decreto, NdR*), i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (*Regolamento Europeo 2016/679, NdR*) e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso";
- "I presupposti, le modalità e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

Il successivo art. 60 (Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale) dispone inoltre che "quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale".

Anche l'A.N.AC. è intervenuta per chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.

All'interno del PNA 2018 infatti, la suddetta Autorità evidenzia "che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1»".

"Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Nella presente sede si ribadisce essenzialmente che, nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza, deve essere posta particolare attenzione nella redazione di documenti, atti e loro allegati (per esempio curriculum), all'interno dei quali non devono essere resi pubblici:

- dati personali non pertinenti con l'obbligo alla trasparenza (per esempio, numeri di telefono personali);
- preferenze personali (trattasi in molti casi di dati sensibili);
- dati giudiziari non indispensabili (casellario giudiziale, qualità di imputato o indagato, oppure atti di causa o perizie in sede civile, penale e stragiudiziale).

Per quanto attiene alle notizie su dipendenti e amministratori, non devono essere mostrate informazioni relative a:

- natura di eventuali infermità/impedimenti personali o familiari;
- componenti della valutazione;
- altri dati sensibili.

Si rileva infine la necessità di dotarsi di specifici Regolamenti per l'esercizio delle seguenti forme di accesso:

- accesso documentale, riferito al diritto disciplinato dall'art. 22 e seguenti della Legge 241/1990;
- accesso civico semplice, riferito al diritto riconosciuto dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 33/2013;
- accesso civico generalizzato, riferito al diritto riconosciuto e disciplinato nell'articolo 5, commi 2 e seguenti del D.Lgs. 33/2013.

6.3 Adempimenti previsti dalla normativa in materia di concorrenza

Nella predisposizione del presente documento sono state osservate inoltre le disposizioni della Legge 4 agosto 2017, n. 124, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", la quale dispone, all'art. 1 co. 125, che "a decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota

integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. … Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Si evidenzia che il co. 127 del citato articolo dispone peraltro che, "al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

6.4 Scopo del Programma

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

6.5 Articolazione del Programma

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità è strutturato in differenti parti principali che possono essere suscettibili di ulteriori articolazioni più specifiche:

- Modalità di attuazione del Programma;
- Processo di pubblicazione on line dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";
- Strumenti di verifica;
- Collegamenti con il piano Anticorruzione;
- Attività per la promozione e diffusione dei contenuti del Programma Trasparenza;
- Ascolto dei portatori di interesse (stakeholder).

6.6 Modalità di attuazione del Programma

I dati e le informazioni vengono pubblicati sul sito dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – in evidenza dalla "home page" del sito stesso – al suo interno articolata in sottosezioni, organizzate in conformità con la normativa vigente.

I dati, documenti e le informazioni da pubblicare devono essere aggiornati, completi e pubblicati in formato aperto, come richiesto dal D.Lgs. 33/2013. La mappatura tiene altresì conto dei contenuti della determinazione A.N.AC. n. 1134/2017.

Le modalità di pubblicazione intendono assicurare l'accessibilità, la completezza e la semplicità di consultazione dei dati, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

È previsto l'aggiornamento dei dati ogni qualvolta si rendano necessarie modifiche significative dei dati stessi oppure la pubblicazione di nuovi documenti.

Inoltre, l'art. 4 del D.Lgs. 33/2013 individua le regole che armonizzano il diritto alla trasparenza amministrativa e il diritto alla protezione dei dati personali, di seguito elencate:

- le pubblicazioni di dati, informazioni o documenti contenenti dati personali devono essere espressamente previste da legge o regolamento;
- qualora si intendano pubblicare dati, documenti o informazioni contenenti dati personali ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa in materia di trasparenza, e dunque in via facoltativa, è possibile farlo solo previa loro anonimizzazione, al fine di evitare l'identificazione dell'interessato;
- è sempre vietata la pubblicazione di dati sulla salute o vita sessuale, gli altri dati sensibili (etnia, religione, etc.) possono essere pubblicati solo qualora indispensabili per il raggiungimento di finalità di rilevante interesse pubblico, va in ogni caso impedita l'indicizzazione di tali dati da parte dei motori di ricerca.

6.7 Processo di trasmissione e di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"

L'Ente definisce, per ciascun adempimento, il referente responsabile della trasmissione dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare e/o aggiornare. La pubblicazione dei dati avviene invece a cura del RPCT.

Date le ridotte dimensioni dell'ente, non è prevista l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente". Sono comunque previsti monitoraggi periodici a campione relativamente alla pubblicazione dei dati.

6.8 Strumenti di verifica

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità prevede una attività di monitoraggio periodico da parte del RPCT, che riguarderà il processo di attuazione del programma attraverso la scansione delle attività e l'indicazione degli scostamenti dal programma stesso.

Il RPCT si occupa altresì dell'aggiornamento annuale dello stato di avanzamento del programma, evidenziando lo stato degli adempimenti previsti dalla normativa.

Il RPCT redige inoltre la scheda standard predisposta dall'A.N.AC..

6.9 Attività per la promozione e diffusione dei contenuti del Programma

Saranno valutate e definite ulteriori e specifiche iniziative per la trasparenza, la legalità e la promozione della cultura dell'integrità.

Le attività di promozione e di diffusione dei contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità saranno volte a favorire l'effettiva conoscenza e utilizzazione dei dati che l'ente pubblica e la partecipazione degli stakeholder interni ed esterni alle iniziative per la trasparenza e l'integrità realizzate.

La comunicazione in tema di trasparenza avverrà con lo strumento principale con il quale la legge chiede la pubblicazione dei dati e cioè attraverso il web.

6.10 Ascolto dei portatori di interesse (stakeholder)

In considerazione della quantità di informazioni e di processi da analizzare e verificare non è stato possibile, in questa edizione del Programma, realizzare un piano di consultazione e coinvolgimento degli stakeholder.

Inoltre, l'Ente ha già attivato la disponibilità di canali specifici per la trasmissione, da parte degli stakeholder, di eventuali segnalazioni. Per quanto rilevante si rinvia al precedente punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**.

7 Il cronoprogramma delle attività

Il presente Piano deve essere condiviso da tutto il personale e divulgato nel modo più capillare possibile. Anche a tal fine l'Azienda provvede a pubblicarlo sul sito internet istituzionale.

La Programmazione triennale integrata, relativa al Piano di prevenzione della corruzione ed al Programma per la trasparenza e integrità è così articolato:

	ATTIVITÀ	SOGGETTO RESPONSABILE				ANNO 2020												ANNO 2021												ANNO 2022											
		CdA	RPCT	OdV 231	Cons	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Aggiornamento del "Piano triennale di prevenzione della corruzione" (PTPC) e "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità" (PTTI)																																								
2	Valutazione ed eventuale aggiornamento aree a rischio corruzione																																								
3	Monitoraggio sull'attuazione del Codice etico																																								
4	Approvazione PTPC-PTTI																																								
5	Verifica della possibile rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività a rischio di corruzione																																								
6	Attivazione-controllo di canali anche riservati per le segnalazioni																																								
7	Messa a punto ed adozione di protocolli e regole specifici: Acquisizione Dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità da parte dei componenti il CdA																																								
8	Messa a punto ed adozione di protocolli e regole specifici: Inserimento della clausola di incompatibilità successiva nelle nomine, assunzioni, nei contratti libero professionali e di consulenza																																								
9	Messa a punto ed adozione di protocolli e regole specifici: Adozione di misure per la tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti																																								
10	Messa a punto ed adozione di protocolli e regole specifici: Integrazione del Regolamento di accesso documentale																																								
11	Monitoraggio della validità e dell'aggiornamento del Piano																																								
12	Monitoraggio degli eventuali eventi corruttivi e dei "tentati" eventi																																								
13	Esame e verifica dell'efficacia delle azioni messe in atto nell'anno																																								
14	Definizione e aggiornamento delle procedure di affinamento e miglioramento del Piano																																								
15	Relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati ottenuti																																								
16	Formazione in tema di etica, integrità, anticorruzione																																								
17	Nomina-rinnovo RPCT (automatica salvo disdetta)																																								